



PERMESSI EX FESTIVITÀ ANNO 2025

I **permessi retribuiti per ex festività**, per l'anno 2025, ammontano a **4 giorni**:

- mercoledì 19 marzo 2025 (San Giuseppe)
- giovedì 29 maggio 2025 (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- giovedì 19 giugno 2025 (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- martedì 4 novembre 2025 (Festa dell'Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- ✓ le ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito;
- ✓ la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

Ricordiamo che Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono con una giornata di "ex-festività" ad alimentare il FOC - Fondo per l'Occupazione, mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7,30 ore di banca ore.

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività:

- possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
- possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l'utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/ lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell'anno di competenza.